

*Permesso per motivi familiari: il “familiare” non
è solo il genitore biologico*

Corte App. Catania, sez. minori, decreto 15 ottobre 2014 (Pres. est. Zappia)

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI – DOMANDA PROPOSTA DAL MARITO DELLA MADRE DEL MINORE CHE NON SIA SUO PADRE BIOLOGICO – INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI “FAMILIARE” ORIENTATA SECONDO L’INTERESSE DEL MINORE – NECESSITÀ - SUSSISTE

In materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 31 d.lgs 286/1998, l’interesse del minore deve essere assicurato con prevalenza sugli eventuali interessi configgenti, siccome espressamente affermato nell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24.11.1989, ratificata con legge 27.5.1991 n. 176, e ribadito nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo. Inoltre, se pur la definizione normativa di “familiare” straniero non consente l’applicazione analogica a casi non previsti, nessuna regola di ermeneutica legale ne vieta l’interpretazione estensiva, specialmente quando sia l’unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell’Unione Europea. Orbene, se pur il rapporto di coniugio dello straniero con una cittadina dell’Unione Europea non consente di attribuire allo stesso la condizione giuridica di “genitore” del bambino generato dalla moglie con altro soggetto, atteso che siffatta nozione di “genitore” implica un rapporto parentale fondato sulla realtà biologica, non si ravvisa peraltro alcun impedimento a ricomprenderlo nel novero dei “familiari” cui la norma invocata (art. 31 D.Lgs. 296/98) fa riferimento; e ciò anche alla luce della ulteriore normativa in materia, e segnatamente dell’art. 2 del D.Lgs. 6.2.2007 n. 30 contenente norme sull’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea, che definisce come “familiare” il coniuge del cittadino dell’Unione, il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, i discendenti diretti di età inferiore ai ventuno anni e quelli del coniuge o partner.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

In fatto ed in diritto

Con ricorso depositato in data 14.4.2014 DR proponeva reclamo a questa Corte avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania del 2.4 / 3.4.2014 con il quale era stata rigettata l'istanza dallo stesso proposta per il conseguimento di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.

Il reclamante, premesso di essere cittadino di origine albanese e di vivere da qualche anno nel territorio italiano, e premesso altresì di aver contratto in data 23.5.2009 regolare matrimonio con la cittadina rumena AL M, madre della minore SA nata il 17.1.2003, lamentava che erroneamente il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l'istanza dallo stesso proposta con cui chiedeva il rilascio di permesso di soggiorno per un periodo determinato per gravi motivi connessi allo sviluppo psico - fisico della minore.

In particolare rilevava che i rapporti con la predetta minore erano divenuti tali da poter essere ricondotti a quelli esistenti tra un padre ed una figlia legati da naturali rapporti di filiazione, avendo esso reclamante impersonato e rappresentato, per la piccola Ioana, con la sua presenza concreta, fattiva e reale, la figura maschile paterna che ogni bambino conosce e riconosce nel proprio naturale processo di sviluppo psico - fisico, svolgendo all'interno della famiglia il ruolo di "padre".

Evidenziava in proposito come la giurisprudenza di merito e di legittimità avesse operato nel corso degli anni, nell'applicazione della disposizione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 286/98, una interpretazione evolutiva ed estensiva del termine "familiare", non più limitato ai soli genitori naturali; ed avesse altresì operato una apertura in ordine alle situazioni integranti "i gravi motivi" previsti dalla norma, non limitando l'applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno concreto, effettivo e grave che potessero alterare le condizioni di salute e l'equilibrio psico - fisico del minore.

Sotto altro profilo rilevava che la struttura della famiglia aveva subito nel corso del tempo una sostanziale evoluzione che consentiva di inglobare in essa altri ed ulteriori componenti che magari da un punto di vista strettamente convenzionale non vi appartenerebbero, coerentemente a quanto sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989 ed ai principi contenuti nella Costituzione Italiana che assicurano protezione ai minori ed alla famiglia intesa in senso ampio.

Chiedeva pertanto che, in riforma del provvedimento impugnato, venisse autorizzata la permanenza di esso reclamante nel territorio dello Stato italiano, nell'interesse della minore Ioana.

Con ordinanza in data 21.5 / 28.5.2014 la Corte disponeva che i Servizi Sociali del Comune di Scicli procedessero ad un aggiornamento ed integrazione dell'inchiesta socio - familiare sulle condizioni di vita della minore SA nata il 17.1.2003, della madre AL M, dell'odierno ricorrente DR, sulla condotta morale di quest'ultimo, sulla situazione abitativa degli stessi, sull'effettiva convivenza dei componenti la famiglia, sul contesto socio ambientale della stessa, sull'inserimento della minore e dell'intero nucleo familiare nel quartiere in cui la famiglia abita, sui rapporti intercorrenti fra i componenti la famiglia.

In esito a tali accertamenti la Corte, posta la causa in decisione alla predetta udienza del 15.10.2014, rileva che il reclamo proposto è fondato e merita pertanto accoglimento.

Orbene, ai fini della decisione della presente controversia la Corte ritiene di dover prendere le mosse dal contenuto della disposizione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1988 e da una corretta lettura ed interpretazione dello stesso.

Ha ritenuto invero il giudice di primo grado che la domanda proposta non potesse trovare accoglimento atteso che l'art. 31 del D.Lgs. n. 286/98, contenente "disposizioni a favore dei minori", fa espresso riferimento al "figlio minore dello straniero con questi convivente" e soggiornante in Italia; il dato letterale sarebbe pertanto assolutamente esplicito, e ad esso dovrebbe conseguenzialmente ricollegarsi, alla stregua dell'assunto del primo giudice, l'interpretazione della disposizione contenuta nel terzo comma del detto articolo laddove è previsto che "il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico".

L'ulteriore conseguenza di siffatta lettura del dato normativo è, nel caso di specie, che il richiedente, unito con vincolo di coniugio con la madre della minore, non risulta in realtà legato da alcun rapporto di parentela con la bambina, donde l'impossibilità che possa trovare applicazione nei confronti del predetto la normativa concernente l'ingresso o la permanenza in Italia del "familiare" della minore, stante lo sbarramento costituito dal preciso dato letterale della norma.

La questione sottoposta all'esame di questa Corte verte pertanto in buona sostanza sul contenuto ed i limiti della definizione normativa di "familiare" straniero per il quale si può chiedere ed ottenere l'autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza nel territorio italiano, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico - fisico del minore soggiornante in Italia.

Orbene, ritiene il Collegio che nell'affrontare la questione in esame non si può prescindere da due principi, in materia di cittadini stranieri, già solennemente affermati nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 7472 del 3.3 / 20.3.2008 (Sezione Prima Civile) e n. 21108 del 10.7.2012 / 16.9.2013 (Sezioni Unite). Si pone in evidenza in dette pronunce innanzi tutto che in ogni situazione nella quale venga in rilievo l'interesse del minore deve esserne assicurata la prevalenza sugli eventuali interessi configgenti, siccome espressamente affermato nell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24.11.1989, ratificata con legge 27.5.1991 n. 176, e ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo; l'ulteriore principio che viene posto in tali pronunce è che, se pur la definizione normativa di "familiare" straniero non consente l'applicazione analogica a casi non previsti, nessuna regola di ermeneutica legale ne vieta l'interpretazione estensiva, specialmente quando sia l'unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell'Unione Europea.

Orbene, se pur il rapporto di coniugio dello straniero con una cittadina dell'Unione Europea non consente di attribuire allo stesso la condizione

giuridica di “genitore” del bambino generato dalla moglie con altro soggetto, atteso che siffatta nozione di “genitore” implica un rapporto parentale fondato sulla realtà biologica, non si ravvisa peraltro alcun impedimento a ricomprenderlo nel novero dei “familiari” cui la norma invocata (art. 31 D.Lgs. 296/98) fa riferimento; e ciò anche alla luce della ulteriore normativa in materia, e segnatamente dell’art. 2 del D.Lgs. 6.2.2007 n. 30 contenente norme sull’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea, che definisce come “familiare” il coniuge del cittadino dell’Unione, il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, i discendenti diretti di età inferiore ai ventuno anni e quelli del coniuge o partner; .

Alla stregua di quanto sopra non può dubitarsi che nel novero dei “familiari” del cittadino dell’Unione Europea debbano essere compresi anche i discendenti del coniuge straniero inferiori ad anni ventuno e, parimenti, nel novero dei familiari dello straniero coniugato con un cittadino dell’Unione debbano essere compresi i discendenti del cittadino dell’Unione inferiori ad anni ventuno; pertanto il DR non può non essere ritenuto “familiare” della piccola X, di anni undici, figlia della moglie del predetto.

E tali conclusioni sono confortate, nel caso di specie, dagli esiti dell’indagine socio - familiare disposta da questa Corte con l’ordinanza in data 21.5 / 28.5.2014. Ed invero dagli atti di causa risulta che l’odierno richiedente, cittadino albanese, dimorante da diversi anni in Italia, in data 23.5.2009 ha contratto regolare matrimonio con AL M, di nazionalità rumena e quindi cittadina dell’Unione Europea, residente in Italia e madre della minore SA, con essa coabitante, nata il 17.1.2003.

Dalla relazione dei Servizi Sociali in atti emerge che la madre della minore ha instaurato uno stabile rapporto con il reclamante sin da quando la bambina aveva un anno e tre mesi; che il nucleo familiare, dimorante nella via Fermi n. 4 di Scicli dove ha trovato adeguata e confortevole sistemazione abitativa in un appartamento preso in locazione con contratto regolarmente registrato, si appalesa coeso e volto al benessere della minore; che quest’ultima frequenta con profitto la prima media, essendo perfettamente inserita nel tessuto sociale di Scicli, vivendo tale contesto con rapporto di appartenenza, frequentando le compagne di scuola ed essendo conosciuta e voluta bene da tutti i vicini, al pari dell’intero nucleo familiare. Dalla suddetta relazione emerge altresì che il DR, il quale svolge, se pur non con continuità, attività lavorativa presso diverse ditte locali contribuendo al mantenimento della bambina, “ha dimostrato nel tempo una paternità responsabile nei confronti della minore”, che lo stesso si occupa, assieme alla propria moglie, di tutte le esigenze materiali e morali della minore “con l’accudimento di un padre”; che la piccola, nel corso del colloquio con gli Assistenti Sociali, “ha messo in evidenza l’importanza di avere vicino e di sentire come padre” l’odierno reclamante.

Dagli atti di causa emerge pertanto che il nuovo nucleo familiare ha elaborato un progetto ed un modello di vita in comune di cui è parte integrante la piccola Ioana, e nel quale si realizza non solo un arricchimento e un potenziamento reciproco della personalità dei due coniugi, ma anche la trasmissione da parte di entrambi di valori educativi alla minore, venendosi in tal modo a porre in essere un modello di vita

nel quale la bambina viene ad assumere il ruolo di figlia non solo della propria madre naturale, ma anche del marito della stessa, analogamente a quanto si verifica nel caso di filiazione naturale del minore da parte di entrambi i coniugi.

Posto ciò, si pone il principio della sussistenza nel caso di specie dei presupposti fattuali che giustificano la concessione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 286/98.

In proposito ritiene la Corte di dover evidenziare che nella materia relativa all'interpretazione dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, il quale prevede che "il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico", si è registrato l'intervento delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che, nella sentenza n. 21799 del 25.10.2010, a seguito di rimessione da parte del Primo Presidente in considerazione dell'esistenza di un contrasto all'interno della 1^a sezione sull'interpretazione dei "gravi motivi" richiesti dalla legge quale presupposto necessario per il conseguimento dell'autorizzazione a permanere nel territorio italiano, hanno posto il principio di diritto (successivamente ripreso dalle sentenze della Suprema Corte 7516/10, 21199/10, 15025/12) secondo cui *"la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico - fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico - fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare"*.

Alla stregua di tale pronuncia deve ritenersi che la possibilità di autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia del familiare non fornito di permesso di soggiorno è riconducibile a qualsiasi situazione che si appalesi atta a determinare un danno effettivo e grave, in considerazione dell'età del minore o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico - fisico, in conseguenza dell'allontanamento del familiare o del definitivo sradicamento del minore stesso dall'ambiente in cui è cresciuto; e deve ritenersi altresì che tale situazione non deve necessariamente concretarsi nella presenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute.

Posto ciò, appare pertanto fondato il rilievo di parte reclamante circa la non necessità, ai fini dell'applicazione della normativa invocata, della presenza di patologie di gravità tale da rendere indispensabili le cure da parte di strutture sanitarie poste sul territorio italiano; assume per contro

rilevanza basilare nel caso di specie l'effetto destabilizzante che avrebbe sulla minore l'improvviso allontanamento della persona che la stessa vede in definitiva come il proprio "padre", identificandolo con la figura paterna, ed al quale risulta legata "da un naturale rapporto affettivo di filiazione che esiste solo tra padre e figlia, rafforzato da una costante relazione quotidiana di stima e affetto reciproco", trattandosi di evento che determinerebbe in definitiva lo scioglimento del nucleo familiare e la privazione della minore di una figura di riferimento, che la stessa considera alla stregua di un "padre".

Ritiene pertanto la Corte che, in base alla situazione attuale, la valutazione della traumaticità dell'evento del rimpatrio impone l'accoglimento della richiesta.

Deve pertanto accogliersi il reclamo presentato dal ricorrente autorizzando la permanenza del predetto in Italia per un periodo di due anni, nel corso dei quali lo stesso potrà provvedere alla regolarizzazione della sua posizione nel territorio dello Stato.

Nulla sulle spese in assenza di contraddittorio.

P.Q.M.

Visto l'art. 739 c.p.c.;

accoglie il reclamo proposto da DR con ricorso depositato il 14.4.2014 avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania in data 2.4 / 3.4.2014 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 31, co. III, D.Lgs. 286/98, autorizza la permanenza dello stesso in Italia per il periodo di anni due.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Minori della Corte d'appello, il 15 ottobre 2014.